

Focus tematici

Accesso all'informazione tra diritto e tutela

Garantire l'accesso ad una informazione sicura, chiara e rispettosa e che promuova l'educazione, lo sviluppo e il benessere sociale, spirituale e morale rappresenta un diritto fondamentale di ciascun bambino, bambina e adolescente. È infatti un obbligo per lo Stato e per le sue istituzioni quello di assicurare la possibilità per il minore di ricercare, in modo sicuro, le informazioni necessarie all'autonomo formarsi dei propri convincimenti, dovendosi piuttosto astenersi dal compiere atti che possano comprimere siffatta libertà. Il diritto all'informazione, importando quello di cercare e ricevere informazioni con tutti i mezzi e gli strumenti disponibili, tra cui anche i mass media e i social network, è inoltre prodromico all'esercizio pieno e consapevole del diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni. Si tratta, in effetti, di due facce della stessa medaglia: senza l'accesso a un'informazione completa e accurata non vi può nemmeno essere una effettiva libertà di espressione.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione del 20 novembre 1989, n. 44/25, è tra i primi e più importanti strumenti giuridici a livello internazionale a postulare il diritto di accesso all'informazione. L'art. 17, più nello specifico, dispone che "Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18". Ciascun minore, dunque, deve avere l'opportunità di accedere ad un'informazione adatta alla propria età e al proprio sviluppo. Per tale ragione, allo Stato è consentito intervenire – tanto sui mass media quanto sull'editoria scolastica – per favorire la divulgazione di informazioni e materiali di utilità sociale e culturale per il minore, nonché la produzione di libri per l'infanzia appropriati e di tenere in debito conto le

minoranze linguistiche, culturali e religiose, al fine di assicurare un'offerta informativa inclusiva e non discriminatoria. Dall'altro lato, lo Stato è chiamato anche alla protezione del minore dalla esposizione a contenuti informativi potenzialmente nocivi del suo benessere e sviluppo, elaborando strumenti normativi efficaci e politiche integrate. In altri termini, il rischio che il minore venga esposto a contenuti informativi inadeguati legittima lo Stato a porre dei limiti alla libertà di espressione e di informazione. Tali limiti si concretizzano in restrizioni alla libertà di impresa (editori, giornalisti, *internet provider* etc.), in limitazioni alla diffusione incontrollata di materiali e contenuti ritenuti inappropriati (mantenendoli liberi solo per il pubblico adulto), all'applicazione di una disciplina di tutela dei dati personali finalizzata a proteggere i diritti dei più piccoli contro la cessione di dati sensibili, alla prevenzione e alla lotta contro i reati di pedopornografia e di sfruttamento minorile.

Il giusto bilanciamento tra il dovere di salvaguardia e di protezione del benessere del minore e il suo diritto di autodeterminarsi e di esprimersi liberamente è la base per la corretta applicazione del diritto di accesso alle informazioni. La validità e la sicurezza di quest'ultimo sono state messe più volte in discussione, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie e di metodi di comunicazione innovativi. Internet e i social media sono ormai diventati parte integrante nella quotidianità della vita dei più giovani. Questo modo di vivere può essere vantaggioso o dannoso, influenzando in modo pressante nelle loro esperienze quotidiane: offre risorse per l'informazione, l'apprendimento, la creatività e la partecipazione ma comporta anche molti rischi. Il tema dell'accesso ad internet, ai contenuti digitali e alle piattaforme di social networking sono divenuti quindi centrali nella riflessione giuridica internazionale, europea e nazionale in materia di informazione. Si pensi, per esempio, all'impatto delle *fake news* sulla corretta informazione e sull'oggettività necessaria alla creazione di una propria coscienza critica, soprattutto negli adolescenti, nel pieno della loro formazione psicologica, culturale e sociale. Ciò è evidenziato anche nel *General Comment no. 25*, adottato il 2 marzo 2021 dal Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, [CRC/C/GC/25](#), che, nell'affrontare il tema del mondo digitale come potenziale strumento di realizzazione dell'intera gamma dei diritti civili, politici, culturali, economici e sociali dei minori, ne richiama anche i rischi per l'accesso a una informazione corretta e sicura.

Quello dell'accesso a un'informazione corretta e sicura, specialmente nell'era di internet e dei social media, è dunque una priorità che si è manifestata anche a livello europeo. In particolare, nella recente Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, del 24 marzo 2021, [COM/2021/142 final](#), uno degli obiettivi programmatici di intervento riguarda proprio la lotta alla disinformazione e la tutela dei diritti dei minori nella società digitale. Si tratta di rendere lo spazio europeo, un contesto nel quale i minori possano utilizzare in modo sicuro le risorse digitali e sfruttarne le opportunità per una piena e corretta informazione e per un esercizio consapevole dei propri diritti. Finalità simili sono perseguite anche mediante altri strumenti normativi come la Direttiva del 13 dicembre 2011, [2011/93/UE](#), relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; la Direttiva del 14 novembre 2018, [2018/1808/UE](#), sui servizi di media audiovisivi; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*, del 26 aprile 2018, [COM\(2018\)236](#). Per maggior completezza, è utile infine richiamare anche il Regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, del 27 aprile 2016, [2016/679/UE](#), ed entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che, nell'occuparsi specificamente della capacità del minore di prestare il consenso in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 8, § 1), ha previsto che, "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni".

A tal riguardo, è da sottolineare, con specifico riferimento all'ordinamento italiano, come il [D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101](#), Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, abbia ritenuto di ridurre a 14 anni l'età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all'accesso ai servizi della società dell'informazione. Ciò dunque richiede un impegno da parte delle istituzioni, parallelamente a quello della famiglia e della scuola, a incentivare la diffusione di una cultura digitale finalizzata a educare bambini, bambine e adolescenti, ciascuno in relazione al grado di maturità e al livello di accessibilità ai contenuti presenti in rete, a un utilizzo corretto dei servizi di informazione digitale, così come a una fruizione consapevole dei mass media e dei social media.

In quest'ottica, si può segnalare, per esempio, la Legge del 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, che, all'art. 5 in tema di educazione alla cittadinanza digitale, evidenzia la necessità di formare gli/le studenti/studentesse ad essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili alla disinformazione, al *cyberbullismo*, all'adescamento *online*, alla diffusione di immagini inappropriate e di dati personali sensibili e così via.